



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

OGGETTO: Circolare 40.2020

Seregno, 5 novembre 2020

DPCM 3 NOVEMBRE 2020

Il Decreto del Presidente del Consiglio del 3 novembre introduce nuove misure urgenti per prevenire la diffusione del virus Covid-19. Le disposizioni del DPCM sono **valide a partire dal 6 novembre e resteranno in vigore fino al 3 dicembre**.

Si riassumono le principali disposizioni contenute nel provvedimento

ITALIA DIVISA IN 3 AREE: MISURE DIFFERENZIATE IN BASE A 3 SCENARI

Individuazione di 3 Aree corrispondenti a 3 scenari di rischio per ciascuno dei quali sono previsti misure via via più restrittive in base all'andamento della pandemia:

1. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (con misure ulteriori ancor più restrittive) → **AREA ROSSA** (Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle d'Aosta);
2. Aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (con alcune misure più restrittive rispetto a quelle standard) → **AREA ARANCIONE** (Puglia, Sicilia);
3. Resto del territorio con misure standard → **AREA GIALLA** (Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Province di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto).

Gli ingressi e le uscite delle regioni e delle province autonome dai tre scenari saranno decisi con ordinanza del ministero della Salute (efficacie per un minimo 15 gg) e dipenderanno dal coefficiente di rischio raggiunto dalla regione.

Saranno garantiti ristori per le aree a rischio restrizioni.

MISURE VALIDE IN LOMBARDIA E NELLE ALTRE REGIONI DELL'AREA ROSSA

L'Ordinanza del Ministro della Salute colloca la Lombardia fra le regioni in 'zona rossa'.

Alle disposizioni sopra elencate pertanto si aggiungono per la Lombardia **ulteriori misure** di contenimento del contagio.

Le misure saranno valide a partire dal 6 novembre e **per almeno 15 giorni a partire da tale data**.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI

Vietati gli spostamenti in entrata e in uscita dal territorio e all'interno dello stesso (anche all'interno del proprio Comune) in qualsiasi orario, tranne che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o per motivi di salute, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione. Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza.

Vietati gli spostamenti da una regione all'altra e da un Comune all'altro.

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.

NEGOZI CHIUSI

Sospese le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell'allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l'accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.

Sospese le attività inerenti servizi alla persona fatta eccezione per barbieri, parrucchieri, servizi di lavanderia e altre attività indicate nell'allegato 24 del DPCM.

Chiusura dei mercati, eccetto le attività che vendono generi alimentari;

Le attività industriali, produttive, professionali e di servizi (esempio servizi assicurativi, finanziari, bancari) restano aperte

RISTORAZIONE

Sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie). L'asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.

SCUOLA E UNIVERSITA'

Ad eccezione della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e del primo anno della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche, si svolgono esclusivamente a distanza. Con l'eccezione delle attività di laboratorio.

È sospesa l'attività in presenza di università e istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica.

Sono comunque consentiti gli spostamenti strettamente necessari ad assicurare lo svolgimento della didattica in presenza, nei limiti in cui è consentita.

SPORT E ATTIVITÀ MOTORIA

Sono sospese le attività sportive anche nei centri all'aperto. Sono sospesi tutti gli eventi e le competizioni organizzati dagli enti di promozione sportiva, salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal Coni e CIP.

È consentito svolgere attività motoria individuale in prossimità della propria abitazione e nel rispetto della distanza di almeno un metro, con obbligo di indossare la mascherina.

È consentito svolgere attività sportiva all'aperto in forma individuale.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

SMART WORKING

I datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili, anche in ragione della gestione dell'emergenza.

Il Ministro della Salute, sulla base dei dati epidemiologici, verifica la situazione relativa a ciascuna regione con frequenza almeno settimanale e provvede all'aggiornamento delle misure. Dal momento in cui diventano efficaci, tali disposizioni **rimangono in vigore per almeno 15 giorni**.

AREA ARANCIONE

SPOSTAMENTI E AUTOCERTIFICAZIONI

È vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati e comprovate esigenze: motivi di lavoro, di salute e di urgenza, da giustificare sempre con il modulo di autocertificazione. Sono consentiti spostamenti per partecipare alla didattica in presenza. È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. È vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un Comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze sempre da giustificare con il modulo di autocertificazione

BAR E RISTORANTI

Sono chiusi i bar, i pub, i ristoranti, le gelaterie, le pasticcerie ad esclusione delle mense e del catering. È consentita la ristorazione con consegna a domicilio e, fino alle 22, l'asporto con divieto di consumazione sul posto o nelle vicinanze.

MISURE STANDARD (AREA GIALLA)

Tra le principali misure introdotte dal DPCM si evidenziano:

LIMITI CIRCOLAZIONE PERSONE NELLA FASCIA SERALE

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche, per tutto l'arco della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

CHIUSURA PIAZZE O STRADE AL PUBBLICO

Delle strade o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento, può essere disposta per tutta la giornata o in determinate fasce orarie la chiusura al pubblico fatta salva la possibilità di accesso, e deflusso, agli esercizi commerciali legittimamente aperti e alle abitazioni private.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

BAR E RISTORANTI

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle 18.00 massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti che vi alloggiano.

Consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienicosanitarie sia per l'attività di confezionamento che di trasporto, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

AUMENTO DIDATTICA A DISTANZA

Le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che il 100% delle attività sia svolta tramite il ricorso alla didattica digitale integrata. Resta salva la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l'uso di laboratori o in ragione di mantenere una relazione educativa che realizzi l'effettiva inclusione scolastica degli alunni con disabilità e con bisogni educativi speciali.

L'attività didattica ed educativa per il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l'infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

SOSPENSIONE PROCEDURE CONCORSUALI

Sospensione dello svolgimento delle prove preselettive e scritte delle procedure concorsuali pubbliche e private e di quelle di abilitazione all'esercizio delle professioni, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curricolari o in modalità telematica, ovvero in cui la commissione ritenga di procedere alla correzione delle prove scritte con collegamento da remoto, nonché ad esclusione dei concorsi per il personale sanitario ivi compresi, ove richiesti, gli esami di Stato e di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo e di quelli per il personale della protezione civile.

PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Nelle pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, ciascun dirigente:

- a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile nella percentuale più elevata possibile, e comunque in misura non inferiore a quella prevista dalla legge, del personale preposto alle attività che possono essere svolte secondo tale modalità, compatibilmente con le potenzialità organizzative e l'effettività del servizio erogato
- b) adotta nei confronti dei dipendenti fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attività in modalità agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai contratti collettivi vigenti, e lo svolgimento di specifiche attività di formazione professionale

Deve essere disposta una differenziazione dell'orario di ingresso e di uscita del personale, fatto salvo il personale sanitario e socio sanitario.



STUDIO COMMERCIALISTA ASSOCIATO CONTRINO

RAFFORZAMENTO MISURE CONTENITIVE TRASPORTO PUBBLICO LOCALE

A bordo dei mezzi pubblici del trasporto locale e del trasporto ferroviario regionale con esclusione del trasporto scolastico dedicato è consentito un coefficiente di riempimento non superiore al 50%; detto coefficiente sostituisce quelli diversi previsti nei protocolli e linee guida vigenti

MOSTRE E MUSEI

Sono sospese le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura

CHIUSURA CENTRI COMMERCIALI¹³

Nelle giornate festive e prefestive sono chiuse le medie e grandi strutture di vendita, nonché gli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole

SALE GIOCHI

Sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all'interno di locali adibiti ad attività differente.

SPORT CONSENTITI

Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni – riconosciuti di interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paralimpico (CIP) – riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico. Le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, degli sport individuali e di squadra, partecipanti alle competizioni di cui alla presente lettera, sono consentite a porte chiuse, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva.

Ferma restando la sospensione delle attività di piscine e palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all'aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l'uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Lo Studio rimane a disposizione per ulteriori chiarimenti

Studio Commercialista Associato Contrino